



Studio Sarragioto

*Dottori commercialisti * Revisori legali*

Gianni Sarragioto
giannisarragioto@sarragioto.it
Riccardo Gavassini
riccardogavassini@sarragioto.it

Filippo Carraro
filippocarraro@sarragioto.it
Alberto Riondato
albertoriondato@sarragioto.it
Alessandra Bassi
alessandrabassi@sarragioto.it
Giorgia Sarragioto
giorgia@sarragioto.it
Edoardo Franco
edoardofranco@sarragioto.it
Marco Beghin
marco@sarragioto.it



Ordine dei Dottori
commercialisti
e degli Esperti contabili
di Padova



Lo Studio Informa: Circolare di approfondimento n. 01 del 13/01/2022



INL: obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomo occasionali

Riferimenti normativi:

- l'articolo 13 D.L. 146/2021, modificando l'articolo 14 D.Lgs. 81/2008
- nota n. 29 del 11 gennaio 2022 dell'Ispettorato del Lavoro

SINTESI: NOVITA' DAL 21 DICEMBRE PER LE PRESTAZIONI DI LAVORO OCCASIONALI

Con il varo della legge di conversione del Decreto Fiscale (DL146/2021) è stato introdotto un nuovo adempimento per coloro che nello svolgimento della propria attività si avvalgono di collaboratori autonomi occasionali. Viene infatti prescritto un obbligo di comunicazione preventiva all'Ispettorato del lavoro competente per territorio a carico di tutti i datori di lavoro che intendono attivare tale tipologia di rapporti. Per collaborazione autonoma occasionale si intende la prestazione d'opera svolta da un soggetto privo di partita IVA, che ha carattere del tutto episodico ed è completamente svincolata dalle esigenze di coordinamento con l'attività del committente. L'obbligo di comunicazione preventiva, in vigore dal 21 dicembre, è stato introdotto al fine di monitorare il ricorso a tale forma di lavoro e contrastarne l'abuso; la sua inosservanza, che è punita con una sanzione da Euro 500 ad Euro 2.500, può determinare, in fase ispettiva, anche una sospensione dell'attività.

VEDIAMO NEL DETTAGLIO

Il Decreto Legge n. 146 del 21 ottobre 2021, convertito con Legge n. 215 del 17 dicembre 2021, ha previsto nuove misure per contrastare il lavoro irregolare; per tale ragione, si prevede la possibilità di sospendere l'attività aziendale nel caso in cui almeno il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro al momento dell'accesso risulti occupato senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro.

Tale argomento è estremamente importante in quanto si prevede l'estensione dell'obbligo di preventiva comunicazione anche per i lavoratori autonomi occasionali, che sono compresi nel conteggio della soglia del 10% di lavoratori occupati in maniera irregolare comprende anche i lavoratori ex art. 2222 C.c..

Lavoratori autonomi occasionali: chi sono

I lavoratori autonomi occasionali sono una specifica categoria di lavoratori disciplinata all'art. 2222 del Codice Civile, ossia quei soggetti che con attività prevalentemente propria e senza vincolo di subordinazione svolgono un'opera o un servizio in favore del committente. Tale attività per essere considerata legittima, deve essere occasionale e non abituale, e sconta la ritenuta d'acconto del 20%.



I proventi derivanti da tali attività vengono considerati come redditi diversi e ad alcune condizioni su tali redditi dovranno anche essere versati i contributi previdenziali alla gestione separata INPS; infatti, se il reddito percepito nell'anno solare dal soggetto è superiore a 5.000,00 euro annui, tali soggetti saranno tenuti a versare per la parte eccedente tale soglia:

- un'aliquota contributiva pari al 33,72%, se non sono pensionati o iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria;
- un'aliquota pari al 24% per i pensionati o gli iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria.

Comunicazione obbligatoria anche per il lavoro occasionale

La novità introdotta è di segnalare preventivamente i lavoratori autonomi occasionali occupati all'interno dell'azienda e per fare ciò sarà necessario inviare una comunicazione all'Ispettorato Territoriale del Lavoro avvalendosi delle stesse modalità operative utilizzate per il lavoro intermittente, ossia quelle previste dall'articolo 15, co. 3, D.Lgs. n. 81/2015.

Chiarimenti dall'INL (Ispettorato Nazionale del Lavoro)

Su tale argomento fornisce istruzioni e ulteriori chiarimenti l'Ispettorato del Lavoro con la Nota prot. n. 29 dell'11 gennaio 2022. In particolare, l'obbligo riguarda i rapporti di lavoro avviati dopo l'entrata in vigore della disposizione (21 dicembre 2021), quelli che, pur se avviati prima, sono ancora in corso alla data di emanazione della suddetta Nota (11 gennaio 2022) e ancora i rapporti di lavoro in corso dall'11 gennaio 2022.

Per le prime due casistiche, ossia:

1. rapporti di lavoro in essere all'11 gennaio 2022;
 2. i rapporti di lavoro iniziati a decorrere dal 21 dicembre 2021 anche se già cessati;
- la comunicazione dovrà essere effettuata entro il 18 gennaio 2022.

Per i rapporti di lavoro avviati successivamente al 11 gennaio 2022 la comunicazione dovrà essere effettuata sempre prima dell'inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale come risultante dalla lettera di incarico.

La comunicazione di Lavoro autonomo occasionale: come e cosa indicare

La comunicazione dovrà essere effettuata dal Committente nei confronti dell'Ispettorato del Lavoro competente per territorio, e cioè in base al luogo in cui si svolge la prestazione di lavoro. Finché non verrà predisposta una procedura telematica la comunicazione potrà essere effettuata avvalendosi di una e-mail inviata allo specifico indirizzo di posta elettronica previsto per ciascuna sede territoriale dell'Ispettorato del Lavoro, il cui elenco è allegato alla Nota dell'11 gennaio 2022. Si riportano alla fine della circolare gli indirizzi PEC delle sedi territoriali del Veneto.

All'interno della comunicazione bisognerà inserire:

- i dati del committente e del prestatore;
- il luogo della prestazione;
- una sintetica descrizione dell'attività svolta;
- la data di inizio prestazione e il presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l'opera o il servizio.

Si riporta sotto un fac-simile di comunicazione.

Nell'ipotesi in cui l'opera o il servizio non siano compiuti nell'arco temporale indicato, sarà necessario effettuare una nuova comunicazione. Inoltre sarà necessario inserire il compenso relativo all'attività svolta, qualora esso sia stato pattuito al momento dell'incarico. All'interno della mail non sarà necessario inserire alcun allegato.

Annullamento o modifica

La comunicazione potrà altresì essere annullata o modificata, purché ciò avvenga in un momento antecedente l'inizio dell'attività del prestatore.


Eventuali errori che non compromettono la possibilità di individuare le parti del rapporto, la data di inizio della prestazione ovvero il luogo di svolgimento della stessa, non possono considerarsi come omissione della comunicazione.

Sanzioni

Resta da segnalare che – come nel caso dell’impiego irregolare di lavoratori intermittenti – in caso di violazione degli obblighi di comunicazione si applica la sanzione amministrativa che va da 500,00 euro a 2.500,00 euro, relativamente a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui sia stata omessa o ritardata la comunicazione. In tal caso non ci si potrà avvalere della procedura di diffida prevista dall’articolo 13 del D.Lgs. n. 124/2004.

Arsego, 13 dicembre 2021.

Studio Sarragioto



FAC SIMILE DELLA COMUNICAZIONE PEC

Oggetto: Comunicazione avvio attività di lavoro autonomo occasionale

Ai sensi di quanto previsto dal nuovo articolo 14, comma 1, del TU Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro (Decreto Legislativo n. 81 del 09 aprile 2008 e s.m.i.), siamo a comunicare l'avvio di una prestazione di lavoro autonomo occasionale, ai sensi dell'art. 2222 c.c., tra la ditta/società/ente, con sede legale in, partita IVA codice fiscale e il Sig./la Sig.ra nato/a il, codice fiscale e residente in, per lo svolgimento della seguente attività:

La prestazione occasionale verrà resa presso i locali in Ed inizierà il

Alla conclusione dei lavori, il collaboratore riceverà un compenso pari ad Euro, al lordo della ritenuta d'acconto del 20% (venti per cento).

Si precisa che l'incarico sarà svolto dal collaboratore in piena autonomia tecnica ed organizzativa, senza alcun vincolo di subordinazione, né di luogo e né di orario, potendo autodeterminare i propri ritmi di lavoro e senza l'inserimento nell'organizzazione gerarchica del Committente.

Data e Firma

CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA DEGLI ISPETTORATI PROVINCIALI DEL LAVORO A CUI INVIARE LA COMUNICAZIONE PER VENETO E LOMBARDIA:

- ITL.Bergamo.occasionalia@ispettorato.gov.it
- ITL.Belluno.occasionalia@ispettorato.gov.it
- ITL.Como-Lecco.occasionalia@ispettorato.gov.it
- ITL.Cremona.occasionalia@ispettorato.gov.it
- ITL.Ferrara-Rovigo.occasionalia@ispettorato.gov.it
- ITL.Mantova.occasionalia@ispettorato.gov.it
- ITL.Milano-Lodi.occasionalia@ispettorato.gov.it
- ITL.Padova.occasionalia@ispettorato.gov.it
- ITL.Pavia.occasionalia@ispettorato.gov.it
- ITL.Treviso.occasionalia@ispettorato.gov.it
- ITL.Sondrio.occasionalia@ispettorato.gov.it
- ITL.Varese.occasionalia@ispettorato.gov.it
- ITL.Venezia.occasionalia@ispettorato.gov.it
- ITL.Verona.occasionalia@ispettorato.gov.it
- ITL.Vicenza.occasionalia@ispettorato.gov.it